

CONVENZIONE TRA INPS E L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
PER L'ACQUISIZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE
DICHIARAZIONI REDDITUALI 2006 –2007- CAMPAGNA 2007-2008

ISTRUZIONI TECNICHE E PRECISAZIONI

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei singoli associati il testo della convenzione sottoscritta con l'INPS per l'acquisizione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali 2006-2007-campagna 2007-2008 e le relative istruzioni tecniche.

I singoli soggetti abilitati, che intendono avvalersi della suddetta convenzione, dovranno sottoscrivere un impegno di adesione nonché le seguenti istruzioni tecniche con le relative precisazioni fornite ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione.

- Per attestazione di conformità, di cui all'art.2 della convenzione, si intende la attestazione del soggetto abilitato della corrispondenza dei dati contenuti nel modello RED (o altra denominazione del modello di comunicazione dei redditi) con l'effettiva situazione reddituale. In assenza di questa certificazione di conformità i redditi si intenderanno autocertificati. Anche in tale ipotesi il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso - per il tramite del soggetto stesso - al fisco dati difformi da quelli autocertificati.
- L'attestazione di conformità viene rilasciata dal Soggetto Abilitato autorizzato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490.
- I soggetti abilitati, anche per il tramite delle Associazioni di appartenenza, possono avvalersi sotto il loro diretto controllo ed assumendosene la relativa responsabilità degli stessi soggetti della cui attività si avvalgono ai sensi dell'art.11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
- Le procedure informatiche di supporto per l'invio telematico vengono rilasciate dall'INPS alle Associazioni / soggetti abilitati che comunicano in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel) all'indirizzo di posta elettronica della Direzione Centrale Tecnologia Informatica - Ufficio centrale per la sicurezza dei sistemi e la tutela dei dati sicurezza.card@inps.it, per i soggetti da abilitare, i seguenti dati:
 - Nome e cognome;
 - sede INPS di competenza;
 - codice fiscale o partita iva (completo della estensione -xxx) del certificato digitale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);

- “Common Name” (CN) del certificato con il quale si intende effettuare l’accesso;
- “Autorità di Certificazione” (CA) che ha emesso il certificato predetto.
- Il Soggetto Abilitato potrà utilizzare, per la firma e compressione del file delle dichiarazioni acquisite e per la successiva trasmissione all’Istituto, oltre che il certificato Entratel, anche altri certificati rilasciati dalle Autorità di Certificazione previste nella convenzione.
- Si ricorda che l’identificazione non viene effettuata utilizzando le chiavi di firma, bensì utilizzando la seconda chiave abilitata a questo servizio. Pertanto, soprattutto in caso di intervenuto rinnovo del certificato, qualora tale chiave non fosse abilitata, il Soggetto Abilitato dovrà farne esplicita richiesta al Certificatore che gli ha rilasciato la carta. In mancanza, non essendo verificabile la reale esistenza del certificato, non sarà possibile inserirlo nella lista dei certificati abilitati, per cui sarà utilizzabile il solo certificato Entratel.

I dati di cui sopra devono essere comunicati completi ed ex-novo per ciascuna campagna red.

In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui sopra, l’INPS non procederà al rilascio dell’abilitazione alla trasmissione telematica.

Il foglio elettronico allegato contenente i dati dovrà essere firmato digitalmente dall’Associazione/soggetto abilitato mittente.

L’Associazione / il soggetto abilitato potrà adottare, a sua libera scelta, il software predisposto dall’Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall’INPS sia in fase di stesura iniziale che in caso di modifica delle procedure.

- L’INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti autorizzati, la modulistica necessaria ed i tracciati record.
- L’INPS indica, nel modello predisposto, le informazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
- L’Associazione / il soggetto abilitato come previsto dall’art. 5 della convenzione, dovrà conservare la stampa della dichiarazione reddituale, sottoscritta dall’interessato, per un periodo di 10 anni. In alternativa, allo scopo di limitare l’onere di conservazione del cartaceo, tale documentazione dovrà comunque essere conservata in forma cartacea fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (come previsto dal DM 31/05/1999 n. 164 art. 16); successivamente a tale periodo, l’Associazione / il soggetto abilitato

provvederà a “scannerizzare” la dichiarazione che custodirà per gli ulteriori otto anni negli archivi magnetici.

La documentazione fiscale nonché l'autocertificazione dovranno essere conservati dal dichiarante.

L'Associazione / il soggetto abilitato è tenuta ad osservare nei confronti dei dichiaranti quanto disposto dall'art.13 del Dlgs 196/03.

- L'Associazione nazionale/ il soggetto abilitato può accedere, mediante i servizi on line dell'Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del modello RED sulla base di una richiesta sottoscritta dal pensionato. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione nazionale / soggetto abilitato e registrata nel processo di autenticazione on line relativa alla richiesta di emissione del duplicato.
- L'Associazione nazionale/ il soggetto abilitato mediante la consultazione dei dati riepilogativi che saranno messi a disposizione sul sito internet dell'Istituto, fatturerà le dichiarazioni trasmesse e riscontrate dall'INPS. I pagamenti saranno effettuati dall'INPS entro 60 giorni dalla fatturazione al netto dell'importo del 5% che verrà fatturato ed erogato dopo i controlli di cui all'art. 10 della Convenzione -più analiticamente descritti in seguito – e comunque entro 120 giorni dal termine previsto per la conclusione della trasmissione telematica dei RED. Qualora il dichiarante si rivolga a Associazioni/ soggetti abilitati diversi per rilasciare la medesima dichiarazione o una sua integrazione, l'INPS liquiderà il compenso al soggetto che per primo ha effettuato la trasmissione dei dati. Le eventuali dichiarazioni scartate dalle procedure di verifica e controllo potranno essere fatturate non appena rese conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS ed allegato alla convenzione.
- L'INPS si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, la data di chiusura della trasmissione delle dichiarazioni reddituali.
- Il compenso a carico dell'INPS di cui all'art. 8 della convenzione sarà maggiorato del 20% a titolo di I.V.A. dovuta sul compenso stesso.
- La convenzione tra l'INPS e Associazioni / i soggetti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni reddituali 2006-2007- campagna 2007/2008, ai sensi dell'art.1 lett. B tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26/4/1986 n.31, è oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
- Ai fini del controllo delle dichiarazioni reddituali e dell'applicazione delle penali prevista dall'art.10 della Convenzione l'INPS incrocerà le dichiarazioni pervenute con i dati presenti negli archivi dell'Istituto o in banche dati esterne e accessibili all'INPS per verificarne la corrispondenza. Inoltre sottoporrà a verifica a campione le altre dichiarazioni in modo complementare in misura pari complessivamente all'1%.

Le Associazioni nazionali / i soggetti abilitati - sia nei casi sopra descritti sia in altre ipotesi di verifica richiesta dalle Sedi dovranno consegnare

entro 30 giorni alla Sede INPS competente copia del modello CERTRED firmato e dell'eventuale documentazione di supporto.

In caso di dichiarazione errata l'importo della penale viene determinato moltiplicando l'indice di difettosità – definito nella tabella che segue per tipologia di errore – per l'importo della penale nella misura massima che è pari al doppio dell'importo riconosciuto al soggetto abilitato moltiplicato per 100.

TIPO DI ERRORE	INDICE DI DIFETTOSITA'
Stato civile errato	0,04
Cod. fiscale errato	0,08
Errore trascrizione	0,04
Redditi certificati discordanti col fisco	0,10
Presenza di 730 discordante proveniente dallo stesso Intermediario	0,25

La sommatoria degli indici attribuiti alle denunce che contengono errori, diviso per il numero delle denunce trasmesse determina l'indicatore di difettosità del soggetto abilitato nel suo complesso. Dall'esame di tale indicatore può scaturire la decisione dell'INPS di non sottoscrivere convenzioni per il futuro.

Le penalità di cui sopra eventualmente comminate verranno applicate ai soggetti responsabili dell'emissione della fatturazione presentata all'INPS per il pagamento.

Nella stipula della convenzione per il biennio 2007 – 2008 si prescinde dall'esclusione dei soggetti in relazione alla difettosità riscontrata in sede di controllo delle dichiarazioni rilasciate nell'anno 2006(vedi art. 10 della convenzione). L'Istituto peraltro si riserva la facoltà di applicare detta esclusione in presenza di un elevato indice di difettosità rilevato in sede di controllo delle dichiarazioni rilasciate nell'anno 2007 e di comunicare al soggetto interessato, prima dell'inizio della campagna red 2008 la non prosecuzione della convenzione.

Considerata la validità biennale della convenzione, l'INPS si riserva di modificare per il 2008, le istruzioni tecniche e precisazioni, al fine di raggiungere un ulteriore miglioramento del servizio, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.

- La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è demandata ai sensi degli artt. 808 e segg. cod. proc. civ., ad un collegio, con sede in Roma, composto di tre membri, di cui uno per ciascuna parte ed un Presidente. Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, entro trenta giorni successivi all'indicazione dei due membri di ciascuna parte, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Le Istruzioni tecniche e le precisazioni lette sono approvate e sottoscritte per accettazione da:

Il Rappresentante legale dell'Associazione/Organizzazione Sindacale

Allegato/Modulo di adesione